

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN**

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

ORDINANZA N. 144 DEL 13/08/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEL PUBBLICO DECORO NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE ESTIVA 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE la tutela del pubblico decoro, della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici costituisce un obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO CHE il perseguimento di tale obiettivo richieda l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare comportamenti che risultino lesivi del decoro urbano e della fruibilità degli spazi pubblici, con conseguente pregiudizio per la qualità della vita dei residenti e per l'immagine stessa della località;

PRESO ATTO CHE durante il periodo estivo, caratterizzato da un rilevante incremento dei flussi turistici e da temperature più elevate, si registrano con maggiore frequenza comportamenti incompatibili con il rispetto del pubblico decoro, quali, a titolo esemplificativo, lo sdraiarsi sul suolo pubblico, sulle panchine, sui prati prospicienti le vie cittadine o sui gradini dei monumenti, nonché il consumare cibi e bevande in modo tale da arrecare degrado, intralcio o disturbo;

RILEVATO CHE alcuni fra i comportamenti più dannosi per il decoro urbano, per l'igiene pubblica e per la vivibilità del territorio, che spesso costringono l'Amministrazione a costosi interventi di pulizia straordinaria e che rappresentano una forma di turismo non sostenibile e non rispettosa del contesto, quali l'abbandono incontrollato di rifiuti domestici, l'uso di aree pubbliche per cucinare ed il consumo di alimenti e lo scarico abusivo di reflui, possono essere osservati nel fenomeno del bivacco occasionale, in particolar modo da parte di autocaravan e roulotte;

CONSIDERATO CHE tali comportamenti, se diffusi, compromettono la decorosa fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini e incidono negativamente sull'immagine della località, particolarmente vocata all'accoglienza turistica;

RITENUTO necessario adottare, nelle more dell'approvazione di specifiche disposizioni regolamentari, misure urgenti e temporanee finalizzate alla tutela del pubblico decoro durante la stagione estiva;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione intende procedere all'adozione di norme regolamentari finalizzate al contrasto di dette situazioni pregiudizievoli del decoro e della vivibilità urbana, ai sensi dell'art. 50 comma 7-ter del TUEL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3, del D.L. n. 14 del 20/01/2017 e ss.mm.ii., corredate da un efficace sistema sanzionatorio;

VALUTATO che dette modifiche regolamentari necessitano di tempistiche non compatibili con un tempestivo intervento, idoneo ad incidere efficacemente e celermente sui fenomeni sopra descritti, e che si intende pertanto adottare disposizioni contingibili ed urgenti nella forma dell'ordinanza;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e in particolare, l'art. 50, comma 5;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

1. di richiamare integralmente le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza, e fino al 15 ottobre 2026, nel centro urbano del Comune di Cortina d'Ampezzo, nelle vie e piazze cittadine, nei parchi pubblici, sui mezzi del trasporto pubblico locale, presso i monumenti e gli edifici di interesse storico, nonché all'interno degli uffici pubblici e degli esercizi commerciali, è fatto divieto di:
 - sdraiarsi sui gradini dei monumenti, dei luoghi di culto o dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, nei parcheggi, sulle strade e sulle soglie degli edifici prospicienti la pubblica via e comunque in modo da creare degrado o da costituire un intralcio;
 - bivaccare, mangiare, bere, lavarsi o dormire in forma palesemente indecente, o comunque recando intralcio o disturbo, sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle scalinate, o comunque sul suolo pubblico;
 - circolare o sostare con abbigliamento non consono;
3. salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con facoltà di pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981;
4. di demandare al Comandante del Servizio di Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza competenti l'esecuzione della presente ordinanza, nonché l'accertamento e la contestazione delle violazioni;

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL SINDACO

GIANLUCA LORENZI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

